

A.S.P. MUZI BETTI

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED INFERMIERISTICI PRESSO L’A.S.P. MUZI BETTI.

CIG N° 84181350C4

CHIARIMENTO N° 3

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito ai contenuti della documentazione di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti.

QUESITI SCRITTI, FORMULATI DALLE DITTE INVITATE A PRESENTARE OFFERTA E RELATIVE RISPOSTE:

QUESITO N. 1:

- Ad integrazione di quanto indicato all'art 23 del Disciplinare di gara nonché nel Capitolato, si chiede di pubblicare l'elenco non nominativo del personale attualmente impiegato ove si evincano: i dati relativi agli scatti di anzianità maturati, la scadenza prossimo scatto, monte ore contrattuale di ciascuno, eventuale riconoscimento di benefit extra CCNL (ad esempio superminimo, etc..) ed indicazione della formazione obbligatoria erogata per singolo operatore (data e monte ore).
- In riferimento a quanto riportato nella tabella presente all'art. 23 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare quali siano le attività in capo ai n. 4 lavoratori inquadrati con livello B1.
- (punto 23 del disciplinare) si chiede di integrare la tabella con l'indicazione, per ogni figura professionale, di: inquadramento contrattuale, se tempo indeterminato o determinato (con quale scadenza), se full time o part time (con eventuale orario di part time), data di assunzione, scatti maturati ed eventuali indennità economiche ulteriori rispetto a quelle previste dal CCNL di riferimento.
- (punto 23 del disciplinare) per quale motivo gli operatori socio-assistenziali sono inquadrati ai livelli B1 e C1 mentre la normativa in essere prevede l'inquadramento al livello C2.
- se la base d'asta è stata predisposta tenendo conto del livello C2 o del livello C1 per gli operatori.
- l'elenco del personale in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di addetto antincendio ad alto rischio, primo soccorso e le relative scadenze per l'aggiornamento degli attestati.
- Si chiede di completare l'elenco del personale con le ore settimanali, gli scatti di anzianità maturati, data del prossimo scatto e condizioni di miglior favore.
- Si chiede la pubblicazione dell'elenco del personale in servizio, con l'indicazione delle qualifiche, ore contrattuali, livelli e scatti di anzianità distinti per ciascuna unità lavorativa.
- Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si chiede di integrare le informazioni relative al personale attualmente impiegato nel servizio, con le seguenti informazioni:
 - Scatti di anzianità

- maturati e maturandi
- Monte ore settimanale
- Tipologia di contratto
- applicato (tempo indeterminato o determinato)
- Presenze di eventuali
- miglorie “ad Personam” o superminimi assorbibili o non assorbibili
- Eventuali condizioni di
- limitazione (non idoneità alla mansione, ovvero prescrizioni limitative dell’incarico)
- Presenza di eventuali
- Operatori in malattia, aspettativa o maternità o altro
- Stato di aggiornamento dei
- singoli operatori relativamente ai corsi di formazione cogente
- (d.lgs.81/08), Prevenzione incendi rischio elevato, primo soccorso.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:

In relazione al quesito n. 1 si provvede ad allegare un file contenente tutti i dati in possesso della stazione appaltante.

Ad integrazione, inoltre, di quanto indicato al paragrafo 23 del Disciplinare di gara / Lettera di Invito si evidenziano i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di clausola sociale:

Consiglio di Stato sez. V 2/11/2020 n. 6761:

La sentenza specifica che **la clausola sociale non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all’appaltatore uscente né tanto meno ad applicare le medesime condizioni contrattuali né, infine, a riconoscere l’anzianità pregressa.** Una diversa interpretazione che volesse ricavare un vincolo per i concorrenti al mantenimento dei livelli d’anzianità vantati dai lavoratori risulterebbe del resto contraria allo spirito e al significato delle clausole sociali, come delineato dalla giurisprudenza.

Per tali ragioni la clausola va formulata e intesa “in maniera elastica e non rigida, **rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario**”; solo in questi termini “la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255; Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; cfr. anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066).

Consiglio di Stato sez. V 12/09/2019 n.6148:

La sentenza statuisce che l’imposizione di un determinato CCNL non può essere giustificata neppure dall’inserimento negli atti di gara di una clausola sociale, avendo la giurisprudenza da tempo chiarito che **la clausola sociale non può essere intesa nel senso di imporre all’aggiudicatario subentrante di applicare un determinato CCNL**, per essere, invece, rimessa alla sua libera determinazione la scelta del CCNL, che, pertanto, **potrà anche essere diverso da quello applicato dal precedente contraente**, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e

congruo.

Consiglio di Stato sez. VI 24/7/2019 n. 5243:

Secondo il supremo consesso l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; **la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria** (Cons. Stato, Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003).

Il tema, poi, delle **modalità di attuazione della clausola sociale** è stato peraltro affrontato dal **Consiglio di Stato in sede consultiva, con il parere n. 2703 del 2018**, reso sulle Linee guida dell'Anac relative all'applicazione dell'art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016 (Linee guida n. 13, approvate con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019).

Al riguardo è stata posta in risalto in particolare l'opportunità di prevedere un *“vero e proprio ‘piano di compatibilità’ o ‘progetto di assorbimento’, nel senso che [l’offerta] debba illustrare in qual modo concretamente l’offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola sociale”*; il che confluirebbe nella formulazione di *“una vera e propria proposta contrattuale [...] che contenga gli elementi essenziali del nuovo rapporto in termini di trattamento economico e inquadramento, unitamente all’indicazione di un termine per l’accettazione”*, con conseguente possibilità per il lavoratore di *“previa individuazione degli elementi essenziali del contratto di lavoro”* (Cons. Stato, parere n.2703 del 2018, cit.).

QUESITO N. 2:

Si chiede se, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento già nella prima fase di prequalifica, il contratto di avvalimento, le relative dichiarazioni ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 dell'ausiliaria, a suo tempo prodotte nella suddetta prima fase, devono essere nuovamente prodotte tra la documentazione amministrativa di questa seconda fase della procedura di gara.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2:

Non essendo previsto nulla di diverso dal par. 8 del Disciplinare di gara / Lettera di invito, la stazione appaltante ritiene che oltre a specificare il ricorso all'avvalimento nel D.G.U.E. (Parte II, lettera C)), l'operatore debba produrre anche in questa fase tutta la documentazione prevista dal Codice dei Contratti Pubblici ai fini dell'avvalimento.

F.to: Il R.U.P. *Dott.ssa Rosina Mariottini*